

Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche A.A. 2018/2019

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

.
. .
.

... omissis

Art. 15 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. Alla prova finale sono attribuiti 30 CFU. Di questi, 29 CFU sono attribuiti alla preparazione della tesi e 1 CFU alla discussione della stessa.
3. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale svolta sotto la supervisione di uno o più docenti afferenti al CAD di Chimica e Materiali. La tesi dovrà consistere in un elaborato originale, che può essere redatto in lingua inglese, e dovrà essere sviluppato in maniera autonoma dallo studente sulla base di un'attività sperimentale di laboratorio incentrata su problematiche proprie della ricerca scientifica. La tesi è finalizzata al conseguimento di capacità di lavoro sperimentale autonomo, acquisizione ed elaborazione dei dati, discussione e presentazione critica dei risultati e delle fonti bibliografiche internazionali. A partire dal I semestre del II anno, lo studente deve presentare al CAD domanda di laurea, controfirmata dal/i relatore/i, con l'argomento scelto per la prova finale, che potrà essere discussa dopo almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda di assegnazione. Durante l'A.A. sono previste tre sessioni di laurea: estiva (luglio), autunnale (ottobre-dicembre) e primaverile (marzo). La domanda di Laurea, in via amministrativa, viene presentata nei termini stabiliti dalla segreteria studenti e la tesi viene consegnata alla segreteria 15 giorni prima dell'appello di Laurea.
4. La prova finale può svolgersi in lingua inglese.
5. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento e composta da almeno sette componenti.
6. La media finale dei voti, pesata sui relativi crediti, viene espressa in centodecimali e può essere aumentata al massimo di 11 punti, per formare il voto di laurea, sulla base della valutazione complessiva della carriera di studi dello studente e della prova finale.
7. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
8. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
10. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

.
.

.... Omissis